

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
2 giugno 1994 *

Nei procedimenti riuniti C-401/92 e C-402/92,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Gerechtshof di 's-Hertogenbosch, sezione economica (Paesi Bassi), nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti contro

Tankstation 't Heukske vof

e

J.B.E. Boermans,

domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 3, lett. f), nonché degli artt. 5, 30-36 e 86 del Trattato CEE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco (relatore), C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

* Lingua processuale: l'olandese.

avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per gli imputati, dall'avv. Van Empel, del foro di Amsterdam;
- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e C.D. Quassowski, Regierungsdirektor presso questo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo dei Paesi Bassi, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor B. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Tankstation 't Heukske e di J.B.E. Boermans, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor J.W. Zwann, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, assistito dal signor N. Paines, barrister, e della Commissione delle Comunità europee all'udienza del 27 gennaio 1994,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanze 12 novembre 1992, pervenute alla Corte il 27 novembre successivo, il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch (sezione economica) ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 30-36 nonché del combinato disposto dell'art. 86 e degli artt. 3, lett. f), e 5 del Trattato, per poter valutare la compatibilità con queste disposizioni della normativa dei Paesi Bassi relativa alla chiusura delle stazioni di servizio.
- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di due procedimenti penali pendenti dinanzi al Gerechtshof rispettivamente a carico della Tankstation 't Heukske e di J.B.E. Boermans per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni relative alla chiusura dei negozi.
- 3 L'art. 3 della Winkelsluitingswet del 1976 (in prosieguo: la «legge sulla chiusura dei negozi») prevede un numero massimo di ore di apertura nonché periodi di chiusura obbligatori. Ai sensi dell'art. 11 di questa legge, una deroga agli obblighi di chiusura può essere concessa mediante decreto. Questa possibilità è stata attuata con un decreto in data 6 dicembre 1977 che precisa i punti di vendita la cui apertura è autorizzata al di fuori delle ore di chiusura generali. L'art. 3 di questo decreto prevede una deroga condizionata a favore delle stazioni di servizio.
- 4 Quest'ultima disposizione è stata modificata con un decreto del 13 dicembre 1988 il quale precisa che i divieti previsti dalla legge non si applicano al negozio di una stazione di servizio situata al di fuori di qualsiasi agglomerato, lungo un'autostrada

o una superstrada, quando, in detto negozio, sono offerti in vendita carburanti e lubrificanti per autoveicoli o battelli, attrezzature destinate all'uso, alla pulizia o alle riparazioni urgenti degli autoveicoli o dei battelli nonché i loro accessori, articoli destinati all'igiene corporale, prodotti di alimentazione sommaria, gelati, bibite non alcoliche, tabacco, articoli per fumatori in quanto sono abitualmente consumati in viaggio.

- 5 In forza di queste disposizioni, le stazioni di servizio situate lungo un'autostrada o una superstrada e al di fuori di qualsiasi agglomerato nonché i negozi collegati a queste stazioni possono rimanere aperti giorno e notte e offrire taluni articoli connessi al viaggio, come la benzina e gli articoli per fumatori. Per contro, per i prodotti estranei al viaggio, la normativa generale rimane applicabile, cioè questi prodotti possono essere venduti solo durante l'orario di apertura previsto dalla legge, che dev'essere indicato presso ogni entrata pubblica del negozio. Al di fuori dell'orario di apertura previsto dalla legge, i prodotti non collegati al viaggio devono essere conservati in un armadio chiuso.

- 6 L'art. 3, n. 2, del decreto 6 dicembre 1977, anch'esso modificato dal decreto 13 dicembre 1988, prevede un'analogia deroga per tutte le altre stazioni di servizio con la riserva che il tabacco e gli articoli per fumatori vi siano venduti, al di fuori dell'orario normale di apertura, solo mediante distributori automatici.

- 7 Sono stati avviati dei procedimenti penali poiché, in violazione della normativa nazionale vigente, due negozi, che facevano parte delle stazioni di servizio 't Heukske e Boermans, erano aperti al pubblico senza che l'avviso prescritto dalla legge che indicava l'orario di apertura fosse stato apposto a tal fine presso ogni entrata di questi negozi. Le autorità competenti hanno accertato inoltre che un certo numero di prodotti non collegati al traffico stradale erano offerti in vendita senza essere stati collocati in armadi che potessero essere chiusi. Inoltre, in uno dei due negozi è stato constatato che prodotti del tabacco non erano venduti mediante distributori automatici.

8 Le stazioni di servizio 't Heukske e Boermans sono state condannate rispettivamente con sentenze 6 novembre 1991 e 9 marzo 1992 dell'Economische Politierechter di Roermond e di Maastricht. Esse hanno interposto appello contro tale condanna dinanzi al Gerechtshof e, nell'ambito di tale procedura di appello, hanno sostenuto in particolare che la normativa nazionale relativa alla chiusura dei negozi era incompatibile col diritto comunitario. Il Gerechtshof ha allora deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se le disposizioni del Trattato, ivi compresi gli artt. 30-36, nonché il combinato disposto dell'art. 86 e degli artt. 3, lett. f), e 5, si oppongano a che siano adottate, sulla base di una normativa relativa alla chiusura obbligatoria dei negozi quale prevista dalla *Winkelsluitingswet* del 1976 e che è valida di per sé, misure di applicazione quali quelle previste dal decreto di attuazione (modificato) 6 dicembre 1977, che prevedono rispettivamente che è e rimane consentito agli esercenti, tra l'altro di stazioni di servizio, di negozi situati in stazioni ed aeroporti, di negozi situati in ospedali e musei, di offrire in vendita e di vendere articoli per fumatori, bibite, giornali, musicassette e derrate alimentari, mentre altri negozi, ivi compresi negozi specializzati, sono assoggettati a restrizioni molto più rilevanti circa le loro possibilità di apertura.

- 2) Se le disposizioni soprammenzionate o altre disposizioni del Trattato debbano essere interpretate nel senso che esse si oppongono a che gli esercenti di stazioni di servizio situate lungo la strada pubblica possano essere perseguiti penalmente sulla base della *Winkelsluitingswet* soprammenzionata e del decreto di attuazione soprammenzionato, in quanto questi contengono norme relative all'esercizio dei negozi nelle stazioni di servizio, se tali norme:
 - a) non incidono sull'orario di apertura delle stazioni di servizio e riguardano solo le condizioni in cui e i periodi durante i quali talune merci possono essere offerte in vendita nelle stazioni di servizio;

- b) operano una distinzione tra le stazioni di servizio situate lungo le strade nazionali e le stazioni di servizio situate lungo altre strade pubbliche, nel senso che la categoria menzionata per prima gode di una più ampia libertà nel vendere tabacco e prodotti a base di tabacco rispetto alla categoria menzionata per ultima.
- 3) Se sia rilevante ai fini delle soluzioni delle questioni n. 2, sub a) e/o b), il fatto che tra le due categorie di stazioni di servizio, menzionate sub b), esista una distinzione in base alla parte del reddito normale proveniente dai carburanti e rispettivamente da altri prodotti, nel senso che il reddito delle stazioni di servizio della prima categoria dipende in misura (notevolmente) meno rilevante dalla vendita di prodotti diversi dai carburanti rispetto al reddito delle stazioni di servizio della seconda categoria.
- 4) Se sia rilevante ai fini delle soluzioni delle questioni n. 2, sub a) e b), e n. 3 il fatto che, in forza di una disciplina pubblica, le licenze di esercizio di stazioni di servizio situate lungo strade nazionali siano state concesse, eventualmente, con l'intervento di una commissione di rappresentanti delle compagnie petrolifere, in modo tale che le compagnie petrolifere che hanno una parte di mercato relativamente rilevante abbiano beneficiato di una precedenza nella concessione di queste licenze».
- 9 Le questioni poste dal giudice nazionale mirano in sostanza ad accertare se l'art. 30 del Trattato si opponga ad una normativa che prevede una chiusura obbligatoria dei negozi e se il combinato disposto dell'art. 86 e degli artt. 3, lett. f), e 5 del Trattato si opponga ad una tale normativa che opera una distinzione tra diverse categorie di operatori economici, per quanto riguarda il suo rapporto con disposizioni nazionali in materia di concessione di licenze per le stazioni di servizio.

Sull'art. 30 del Trattato

- 10 In via preliminare, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 30 del Trattato sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione, nonché ogni misura di effetto equivalente.
- 11 A tal riguardo, occorre sottolineare innanzi tutto che, secondo una giurisprudenza costante, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ogni misura che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5).
- 12 Si deve pure ricordare che non può costituire ostacolo diretto o indiretto in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri, ai sensi della citata giurisprudenza Dassonville, l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitano o vietano talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale, e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l'applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l'accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all'ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano quindi dalla sfera di applicazione dell'art. 30 del Trattato (v. sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Racc. pag. I-6097, punti 16 e 17).
- 13 Nel caso di una disciplina come quella in esame, si deve constatare che sussistono i requisiti enunciati in quest'ultima sentenza.

- 14 Infatti, la normativa di cui trattasi riguarda le circostanze di tempo e di luogo in cui le merci in causa possono essere vendute ai consumatori. D'altra parte, essa si applica, indipendentemente dall'origine dei prodotti in questione, a tutti gli operatori interessati e non influisce sulla vendita dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri in modo diverso da quello in cui opera sulla vendita dei prodotti nazionali.
- 15 Di conseguenza, si deve rispondere al *Gerechtshof* che l'art. 30 del Trattato va interpretato nel senso che non si applica ad una normativa nazionale sull'orario di apertura dei pubblici esercizi che vale per tutti gli operatori economici che svolgono la loro attività sul territorio nazionale e che incide allo stesso modo, in diritto e in fatto, sulla vendita dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

Sul combinato disposto dell'art. 86 e degli artt. 3, lett. f), e 5 del Trattato

- 16 Occorre rilevare, a tal riguardo, che gli artt. 85 e 86 del Trattato, di per sé, riguardano soltanto la condotta delle imprese e non i provvedimenti di legge o di regolamento degli Stati membri. Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge tuttavia che gli artt. 85 e 86, letti congiuntamente con l'art. 5 del Trattato, fanno obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche aventi il carattere di legge o di regolamento, idonei a rendere praticamente inefficaci le norme di concorrenza da applicarsi alle imprese. Tale caso ricorre, secondo la medesima giurisprudenza, quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (v. sentenza 21 settembre 1988, causa 267/86, *Van Eecke*, Racc. pag. 4769, punto 16, e, in ultimo luogo, sentenza 28 febbraio 1991, causa C-332/89, *Marchandise e a.*, Racc. pag. I-1027, punto 22).

- 17 Occorre constatare che nella fattispecie nessun elemento del fascicolo consente di concludere nel senso che la normativa di cui trattasi mira a rafforzare gli effetti di un'intesa preesistente. Per il resto, nessuno degli elementi di questa normativa è tale da toglierle il suo carattere pubblico.
- 18 Occorre quindi risolvere le questioni poste dal Gerechtshof di Hertogenbosch nel senso che il combinato disposto degli artt. 3, lett. f), 5, 85 e 86 del Trattato non si applica ad una tale normativa.

Sulle spese

- 19 Le spese sostenute dai governi tedesco, olandese e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Gerechtshof di 's-Hertogenbosch (sezione economica), con ordinanze 12 novembre 1992, dichiara:

- 1) L'art. 30 del Trattato va interpretato nel senso che non si applica ad una normativa nazionale sull'orario di apertura dei pubblici esercizi che vale per

tutti gli operatori economici che svolgono la loro attività sul territorio nazionale e che incide allo stesso modo, in diritto e in fatto, sulla vendita dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

2) Il combinato disposto degli artt. 3, lett. f), 5, 85 e 86 del Trattato non si applica ad una tale normativa.

Mancini

Diez de Velasco

Kakouris

Schockweiler

Kapteyn

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 giugno 1994.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

G.F. Mancini